



Direzione Centrale Polizia Municipale

Servizio Coordinamento Sezioni Territoriali – Ufficio Coordinamento e Servizi

Prot.n° 2001.4712

20/07/2001

Ordinanza dirigenziale di viabilità. Disciplina generale della circolazione e delle soste dei veicoli a Piazzale Roma e zone limitrofe.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che l'area destinata alla circolazione dei pedoni e dei veicoli in P.le Roma è stata interessata da lavori di ristrutturazione;

Ravvisata la necessità di regolamentare la circolazione veicolare e pedonale nonché la sosta degli autoveicoli in Piazzale Roma;

Considerata la necessità di migliorare i flussi di traffico;

Vista l'istruttoria svolta dal Comando Polizia Municipale di Venezia;

Visto il parere favorevole della Direzione Progettazione ed esecuzione lavori pubblici;

Visto il parere favorevole della Direzione Sviluppo del Territorio e Mobilità;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.92 (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16.09.1996, n. 610;

Visti gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Preso atto che è stata collocata sul posto la nuova segnaletica stradale in conformità al presente provvedimento;

ORDINA

A decorrere dal 1 agosto 2001 la circolazione e la sosta dei veicoli a P.le Roma e zone limitrofe è disciplinata dalla presente ordinanza di viabilità cui è allegata planimetria della zona, integrata dalla segnaletica stradale posizionata in loco.

Art. 1. Accesso a Piazzale Roma ed uscita

1. Il traffico veicolare proveniente da Mestre circolante sul Ponte della Libertà su due carreggiate separate, all'altezza della pertinenza comunale viene convogliato su tre corsie di marcia:
1° corsia a destra con direzione Tronchetto;
2° corsia centrale riservata agli autobus e taxi diretti a Piazzale Roma e San Basilio,
3° corsia a sinistra per tutti i veicoli diretti a Piazzale Roma e San Basilio.
2. Al bivio del Tronchetto per i veicoli diretti verso Piazzale Roma vengono imposte le seguenti limitazioni:
 - divieto di transito agli autocarri con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. nei termini previsti dall'Ordinanza 689/89, esclusi quelli per San Basilio;
 - divieto di transito agli autobus escluse le categorie elencate nel successivo art. 6.
3. Dal bivio del Tronchetto per Piazzale Roma, la circolazione si svolge su due corsie di marcia. Superato l'ingresso dell'autorimessa comunale il traffico veicolare viene canalizzato nuovamente su tre corsie:
1° corsia a destra per i veicoli diretti nella zona di S. Andrea e parcheggi pubblici e privati.
2° corsia centrale riservata agli autobus pubblici, turistici e veicoli autorizzati ad entrare nell'area ad uso esclusivo come successivamente specificato.
3° corsia per invertire la marcia per Mestre e tutte le direzioni.
4. Per i veicoli in uscita dall'Autorimessa Comunale viene imposto l'obbligo di svolta a destra.
5. I veicoli che provengono dalla zona S. Andrea e dai parcheggi pubblici e privati hanno l'obbligo di dare precedenza ai veicoli in marcia normale; alla successiva intersezione con i veicoli che transitano sulla corsia riservata ai bus pubblici e autorizzati devono dare la precedenza con obbligo di fermarsi.
6. Viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in Campo S. Andrea.
La Polizia Municipale ha la facoltà di rilasciare autorizzazioni di accesso per il tempo strettamente necessario all'espletamento di:
 - operazioni di carico e scarico di merci destinate nelle adiacenze dell'area e limitata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore alla 3,5 t.;
 - trasporto funebre;
 - trasporto valori;
 - altri casi eccezionali a giudizio della Polizia Municipale.Per ragioni di sicurezza e staticità, non essendo il piazzale collaudato ai carichi stradali, e per la mancanza di strutture idonee alla circolazione veicolare, tutti i veicoli autorizzati non possono transitare e fermarsi ad una distanza inferiore ai cinque metri dalla riva del canale
7. È vietata la sosta, anche con conducente presente, in Campo S. Andrea.

Art. 2. Aree destinate alla sosta dei veicoli

1. Dal bivio del Tronchetto lungo la rampa discendente verso Piazzale Roma, nel tratto che fiancheggia l'autorimessa Comunale fino al rio terrà S. Andrea, nel tratto antistante l'ex manifattura tabacchi,

nelle rotatorie di smistamento e inversione della marcia, lungo la direttrice di ritorno verso Mestre e la rampa Santa Chiara fino al bivio del Tronchetto, viene istituito **divieto di sosta con rimozione forzata** del veicolo escludendo le aree riservate al parcheggio di seguito individuate e regolamentate da apposita segnaletica:

- a) zona riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli individuata sotto la pensilina sita in rampa Santa Chiara (direzione Mestre - P.le Roma), prima dell'ingresso dell'autorimessa comunale;
- b) zona riservata alla sosta degli autoveicoli dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria, per carico/scarico merci nell'area sita a ridosso dell'Autorimessa Comunale nella parte "ovest" di Piazzale Roma, come di seguito regolamentata:
 - *n. 4 posti Carabinieri;
 - *n. 1 posto Polizia Penitenziaria;
 - *n. 1 posto per carico e scarico merci;
- c) zona, recintata, riservata alla sosta di ciclomotori, motocicli ed autoveicoli del personale della Polizia Municipale e dell'Ufficio Viabilità/Traffico Comune di Venezia, sita in Rio Terà Sant'Andrea, adiacente all'Autorimessa Comunale, angolo P.le Roma (fronte entrata Garage San Marco);
- d) zona riservata alla sosta degli autoveicoli della Polizia Municipale e dell'Amm. Comunale di Venezia con contrassegni d'istituto per un totale di 2 + 2 posti auto e divieto di sosta con rimozione per le altre categorie di veicoli, sita nell'area interna della 1° rotatoria per la conversione del senso di marcia veicolare;
- e) zona riservata alla sosta degli autoveicoli appartenenti all'Amministrazione Comunale di Venezia con contrassegni d'istituto per un totale di 5 (cinque) spazi e, nell'area prospiciente, ai velocipedi appoggiati su appositi sostegni, con divieto di sosta con rimozione per le altre categorie di veicoli, nell'area interna della 2° rotatoria per la conversione del senso di marcia veicolare. Gli uffici dell'Amministrazione Comunale di Venezia dotati di autoveicoli non riconoscibili dai contrassegni d'istituto, devono presentare richiesta al Comando Polizia Municipale per il rilascio di apposito talloncino da esporre sul cruscotto del veicolo in sosta che deve essere rinnovato ogni due anni. L'omessa esposizione sospende la validità dell'autorizzazione, limitatamente al tempo durante il quale si protrae detta omissione;
- f) zona riservata per operazioni di carico/scarico persone/cose nell'area a ridosso della fondamenta S. Andrea angolo accesso ex manifattura tabacchi, con rimozione del veicolo in caso di sosta inoperosa;
- g) zona riservata per operazioni di carico/scarico persone/cose con sosta dei veicoli per un tempo non superiore ai 15 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario e divieto di sosta con rimozione per tutte le altre categorie di veicoli, su area individuata da apposita segnaletica in Rampa S. Chiara;
- h) zona riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli individuata nella gradinata di Calle del Volto con divieto di sosta e rimozione per le altre categorie di veicoli; Calle del Volto viene contemporaneamente interdetta alla circolazione dei veicoli ad esclusione dei motocicli e ciclomotori che possono accedere nella zona parcheggio a motore spento e dei veicoli autorizzati adibiti a servizi di manutenzione e igiene della cosa pubblica.

E' altresì istituito divieto di sosta con rimozione forzata dinanzi accesso della Stazione Carabinieri del N.O.E. e fuori dagli appositi stalli.

2. I ciclomotori e motocicli non possono prolungare la sosta per un tempo superiore alle 24 ore consecutive; superato tale periodo il veicolo è rimosso forzatamente.

Art. 3. Area destinata al trasporto pubblico

1. Viene istituita una **zona riservata al trasporto pubblico** nei limiti delle categorie di seguito indicate, con divieto di transito per gli altri veicoli:
 - a) autobus per il trasporto pubblico di linea;
 - b) autobus per il trasporto turistico e per il trasporto atipico che accedono a Piazzale Roma in deroga al divieto di cui all'art. 1 lettera b);
 - c) taxi con autorizzazione del Comune di Venezia per la sosta negli spazi ad essi riservati durante l'orario di esercizio;
 - d) taxi con autorizzazione di altri Comuni ed autonoleggi da rimessa per il carico e scarico passeggeri.
 - e) veicoli intestati a Pubbliche Amministrazioni e/o adibiti per interventi di pubblico servizio;
 - f) autocarri per trasporto merci con peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t. per sole operazioni di carico e scarico in zona trasbagagli;
 - g) veicoli che trasportano disabili con esposto contrassegno di cui alla figura V4 dell'art. 381 del Regolamento del C.d.S. per le sole operazioni di salita e discesa passeggeri;
 - h) veicoli delle autoscuole legalmente riconosciute, per prelevare gli allievi e fermata individuata nei pressi dell'ufficio taxi per un tempo non superiore ai 15 (quindici) minuti.
 - i) veicoli diretti al parcheggio privato dell'Hotel S. Chiara.
 - j) veicoli della U.S.L. diretti agli imbarchi per trasbordo malati o materiali sui motoscafi.
 - k) veicoli della Polizia Municipale per la sosta nell'area individuata alla fine della corsia taxi, lungo la cordinata spartitraffico.
2. La circolazione dei veicoli autorizzati a transitare nell'area riservata al trasporto pubblico deve avvenire esclusivamente a senso unico di marcia, dall'entrata posta a sud del piazzale all'uscita posta a nord dello stesso, con obbligo di dare la precedenza nella fase di reimmissione nel flusso della circolazione ordinaria.
3. Ai veicoli di cui ai punti d) ed e) del presente articolo comma 1 è consentita in via sperimentale la fermata per un tempo non superiore ai 15 minuti con conducente sul posto, nello spazio individuato in zona fronte giardini.
4. Gli autobus devono occupare solamente gli spazi a loro riservati ed indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale e non possono prolungare la sosta consecutiva per un tempo superiore ai 20 (venti) minuti, anche se in attesa di effettuare operazioni di salita/discesa passeggeri e carico/scarico bagagli, salve diverse disposizioni della Polizia Municipale.

Le aziende che effettuano servizio pubblico di linea sono autorizzate a parcheggiare all'interno degli spazi loro assegnati senza limitazioni di tempo, fatta eccezione per n. 1 autobus per eventuale sostituzione di mezzi in avaria.
5. In tutta l'area riservata al trasporto pubblico viene imposto il **divieto di sosta con rimozione 00.00 – 24.00** per tutti i veicoli in parcheggio fuori degli spazi delimitati, per i veicoli parcheggiati negli spazi riservati ad altra categoria, per i veicoli non aventi diritto di entrare e per veicoli aventi diritto di entrare che prolungano la sosta negli spazi loro assegnati oltre il tempo stabilito.

Art. 4. Area di sosta regolamentata

1. La parte sud del Piazzale Roma separata con marciapiede dall'area riservata al trasporto pubblico e da dissuasori di sosta viene destinata alla sosta dei veicoli come di seguito specificato ed indicato da apposita segnaletica:
 - a) zona riservata alla sosta di motocicli e ciclomotori nell'area a ridosso della fondamenta di S. Andrea e divieto di sosta con rimozione per tutte le altre categorie di veicoli. Ciclomotori e motocicli non possono prolungare il tempo di sosta per oltre 24 ore consecutive, con rimozione del veicolo trascorso tale termine;
 - b) zona riservata al parcheggio di autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. e/o capaci di contenere al massimo 9 (nove) posti compreso quello del conducente, con sosta regolamentata per un tempo non superiore ai 30 (trenta) minuti ed obbligo di esposizione del disco orario; la sosta s'intende regolamentata nell'orario 00.00 – 24.00, giorni festivi compresi;
 - c) zona riservata alla sosta di autoveicoli autorizzati intestati a Enti Pubblici e divieto di sosta con rimozione per tutte le altre categorie nell'orario 00.00 – 24.00;
 - d) zona riservata alla sosta di autoveicoli di servizio dei Corpi di Polizia, del Corpo dei Vigili del Fuoco e degli enti di seguito elencati con spazi indicati da apposita segnaletica verticale con divieto di sosta e rimozione per tutte le altre categorie di veicoli nell'orario 00.00 – 24.00:
 - *n. 1 posto per operazioni di carico/scarico merce;
 - *n. 1 posto ANAS;
 - *n. 1 posto Ministero di Grazia e Giustizia;
 - *n. 1 posto Corpo Consolare;
 - *n. 1 posto Protezione Civile;
 - *n. 1 posto Prefettura;
 - *n. 3 posti Vigili del Fuoco;
 - *n. 1 posto Polizia Provinciale;
 - *n. 1 posto Carabinieri;
 - *n. 1 posto Polizia di Stato;
 - *n. 2 posti Guardia di Finanza;
 - e) Nell'area a ridosso della fondamenta Sant'Andrea e a tra gli spazi di cui ai punti 2 e 3 vengono ricavati n° 9 (nove) posti auto indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, riservati alla sosta dei veicoli che trasportano disabili e che espongono il contrassegno di cui alla figura V4 art. 381 del Regolamento del C.d.S.;
2. Nell'area citata dal presente articolo vengono inoltre poste le seguenti limitazioni:
 - divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in sosta fuori degli spazi regolarmente delimitati;
 - divieto di accesso agli autobus;
 - la movimentazione dei veicoli deve avvenire a senso unico di marcia con rotazione antioraria;
 - tutti i veicoli in uscita dall'area parcheggio hanno l'obbligo di dare la precedenza e di svoltare a destra;
 - obbligo di dare precedenza per tutti i veicoli che dall'area prospiciente il garage Venezia si immettono in Piazzale Roma;
 - in tutta l'area prospiciente il garage Venezia e sulla rampa di accesso viene istituito il divieto di sosta con rimozione nell'orario 00.00 – 24.00.

Art. 5. Autorizzazioni al transito ed alla sosta dei veicoli

1. La Polizia Municipale rilascia le autorizzazioni agli Enti pubblici per la sosta degli autoveicoli ad essi intestati nell'area loro riservata di cui all'art. 4 punto 3. Su istanza degli interessati, redatta su carta intestata dell'Ente con dichiarazione sottoscritta che autocertifica la proprietà del mezzo, si rilascia apposito contrassegno attestante l'autorizzazione concessa, che deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del veicolo in sosta. L'omessa esposizione sospende la validità dell'autorizzazione, limitatamente al tempo durante il quale si protrae l'omissione. Detta autorizzazione ha validità 2 anni ed è rinnovabile presentando l'istanza due mesi prima della scadenza. Qualora l'autorizzazione rilasciata enumeri più veicoli appartenenti al medesimo Ente con lo stesso numero d'ordine, essa s'intende rilasciata "in alternativa" all'uno o all'altro; pertanto, nel caso fossero riscontrati più veicoli in sosta, quest'ultima deve ritenersi irregolare per i veicoli in eccedenza. Data la limitata disponibilità di posti auto nell'area citata, a parcheggio esaurito, gli utenti, anche se autorizzati, non hanno diritto ad altri spazi riservati.
2. La Polizia Municipale ha inoltre la facoltà di rilasciare autorizzazioni per il transito e la sosta di autoveicoli privati nelle zone e con le prescrizioni dalla stessa indicate, esclusivamente per i casi di seguito elencati:
 - a) veicoli adibiti al trasporto merci che hanno necessità di effettuare particolari operazioni di carico/scarico, sentito il parere dell'ufficio viabilità solo nei casi di trasporti che possano arrecare danno alla pavimentazione e/o alle strutture esistenti o comunque per i trasporti eccezionali.
 - b) veicoli che trasportano persone in evidente stato di disagio per difficoltà psico-fisiche, per il tempo previsto dalla necessità. Su richiesta verbale degli interessati verrà rilasciato contrassegno con data di validità da esporre sull'autoveicolo in sosta.
 - c) veicoli condotti da persone che svolgono servizi di pubblica utilità (es.: Ospedali – Telecomunicazioni – Energia Elettrica – Acquedotti - Gas – Informazione Stampa e Radiotelevisiva) in turno di reperibilità, con necessità di recarsi sul posto di lavoro con la massima celerità in caso di chiamata.
3. Su richiesta dell'Ente da cui dipende l'interessato, corredata da idonea documentazione comprovante lo stato di necessità, la Polizia Municipale ha facoltà di rilasciare apposito contrassegno attestante l'autorizzazione concessa, che deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del veicolo in sosta. L'omessa esposizione sospende la validità dell'autorizzazione, limitatamente al tempo durante il quale si protrae detta omissione. Tale autorizzazione ha validità anni uno ed è rinnovabile ripresentando l'istanza almeno 60 gg. prima della scadenza. Essa non autorizza la sosta quotidiana, se non nei casi di assoluta necessità.
4. All'interno degli spazi citati nell'art. 2 commi 2, 3, 4 e nell'art. 4 comma 4 i Comandi e/o le Direzioni degli uffici citati hanno facoltà di autorizzare la sosta di autoveicoli privati appartenenti al personale da loro dipendente con particolari incarichi e/o esigenze operative. L'autorizzazione su carta intestata che riporta il numero di targa deve essere esposta sul cruscotto del veicolo autorizzato; l'omessa esposizione sospende la validità dell'autorizzazione, limitatamente al tempo durante il quale si protrae detta omissione.

Art. 6. Divieto di transito agli autobus – deroghe

1. Dal divieto di transito degli autobus di cui all'art. 1 comma 2 sono esclusi i mezzi di servizio dei Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.
2. Sono altresì escluse dal presente provvedimento, limitatamente alle operazioni di carico e scarico, nei tempi strettamente necessari e compatibilmente agli spazi disponibili, le seguenti categorie di autobus:
 - a) Autobus in servizio pubblico di linea;
 - b) Autobus muniti di regolare autorizzazione per il servizio atipico non di linea rilasciata dagli uffici pubblici competenti;
 - c) Autobus-navetta organizzati da titolari di attività ricettive della Terraferma e Comuni limitrofi per la propria clientela, inclusi autobus-navetta organizzati da agenzie marittime che trasportano passeggeri scesi da navi da crociera ancorate nel porto di Venezia,
 - d) Autobus che trasportano passeggeri con prenotazione alberghiera in Venezia Centro Storico e Isole, con bagaglio al seguito;
 - e) Autobus con viaggiatori che abbiano contrattualmente garantito un “servizio turistico”:
 - di “gondole” con partenza da Piazzale Roma con esecuzione di “serenate”;
 - di “gite organizzate” tramite agenzie turistiche del Comune di Venezia le quali abbiano rilasciato un voucher attestante il servizio da effettuarsi a Venezia – Centro Storico;
 - di “visite guidate” con guide turistiche le quali svolgono la propria attività in Venezia, con partenza del gruppo turistico da Piazzale Roma;
 - f) Autobus che trasportano i residenti in Venezia Centro Storico e Isole nell'espletamento di servizi turistici, sportivi e gite organizzate;
 - g) Autobus che trasportano gruppi ospiti di convegni – congressi – attività artistiche e culturali aventi sede in locali siti nel Quartiere di San Polo/Dorsoduro/Santa Croce e Cannaregio (Scuola Grande S. Giovanni Evangelista, Scuola di San Rocco, Accademia di belle Arti, IUAV, Ca' Foscari, Ghetto Ebraico, etc.).
3. I conducenti degli autobus di cui ai punti c) d) e) g) del presente articolo, comma 2 o i Capi-gruppo, hanno l'obbligo di esibire agli agenti delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale documentazione (es. dichiarazioni su carta intestata o copia del contratto o voucher) che attesti la prenotazione di uno dei servizi suddetti o la partecipazione alle manifestazioni citate.

Art. 7. Misure di limitazione inquinamento atmosferico

1. Per ridurre le emissioni dei gas provenienti dagli scarichi dei veicoli a motore che gravitano nella zona di Piazzale Roma, nelle rampe di accesso ed uscita dal piazzale medesimo, nonché nel tratto di accesso e uscita da san Basilio e dal Tronchetto, i conducenti dei veicoli a motore che si fermano negli spazi ad essi riservati per operazioni di carico e scarico merci/passeggeri o che per motivi di congestione della viabilità devono restare fermi in colonna per tempi prolungati in attesa di riprendere la marcia hanno **l'obbligo di spegnere i motori**.

Art. 8. Disposizioni finali

1. La Direzione Centrale progettazione ed esecuzione lavori pubblici del Comune di Venezia è incaricata dell'adeguamento della segnaletica stradale alla presente ordinanza.
2. Alla presente ordinanza è allegata planimetria, recante la segnaletica stradale posizionata in loco, che costituisce parte integrante del provvedimento.
3. **La presente ordinanza ha efficacia dal 1 agosto 2001** e viene trasmessa in copia ai Consigli di Quartiere e Municipalità, alle Forze di Polizia, agli Enti pubblici e privati, al fine di garantirne la massima pubblicità. Viene altresì affissa all'Albo Pretorio del Comune per giorni 60 dalla data di ricezione.
4. E' abrogata ogni altra ordinanza o provvedimento in contrasto con il presente atto.
5. I Funzionari ed Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo codice della strada, sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.
6. Ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative di legge.

Venezia, 20 luglio 2001

Il Comandante della Polizia Municipale
Dott. Francesco Vergine